



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – EMERGENZA COVID-19.

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura, in favore di cittadini in difficoltà economica individuati dai Servizi Sociali del Comune di Trevi, di generi alimentari e beni di prima necessità per la contingente situazione emergenziale Covid-19, quali pasta, riso, latte, farina, olio di oliva, frutta e verdura, prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc..) passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti per l'infanzia (alimentari, latte artificiale, prodotti per l'igiene, omogeneizzati, biscotti, pannolini), prodotti per celiaci, farmaci da banco, prodotti igiene personale e degli ambienti.

È fatto assoluto divieto di acquisto di bevande alcoliche.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 2 – BUONI ACQUISTO

I Buoni Spesa avranno il valore di € 25,00 ciascuno (iva inclusa) e potranno essere consumati presso i diversi esercizi commerciali esclusivamente dal beneficiario.

Il Buono non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;
- c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in

L'esercizio può applicare uno sconto in percentuale indistintamente su tutti i generi che verranno acquistati.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa;
2. conservare i buoni spesa da trasmettere al comune
3. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
4. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;

ART. 4 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune di Trevi corrisponderà il valore del Buono Spesa (Iva inclusa) con cadenza quindicinale. L'esercizio convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo con indicazione dei beni acquistati.

La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 DPR 633/72). Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino. L'uscita della merce dal

punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

A seguito della emissione della fattura il commerciante dovrà consegnare o spedire i buoni raccolti al Comune per i relativi controlli e riscontri.

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 20 giorni dalla data di arrivo della fattura.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente.

Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Trevi, __/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMOGRAFICA E SOCIALE
Federica Pierantozzi

IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE
